

**Emendamento 275****Eric Andrieu**

a nome del gruppo S&amp;D

**Relazione****A8-0198/2019****Eric Andrieu**

Politica agricola comune - modifica del regolamento OCM e di altri regolamenti (COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD))

**Proposta di regolamento****Articolo 1 - paragrafo 1 - punto 5 bis (nuovo)**

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 78

*Testo della Commissione**Emendamento*

***(5 bis) L'articolo 78 è sostituito dal seguente:***

***1. Oltre alle norme di commercializzazione applicabili se del caso, le definizioni, le designazioni e le denominazioni di vendita figuranti nell'allegato VII si applicano ai settori o ai prodotti seguenti:***

***a) carni bovine;***

***a bis) carni ovine;***

***b) prodotti vitivinicoli;***

***c) latte e prodotti lattiero-caseari destinati al consumo umano;***

***d) carni di pollame;***

***e) uova;***

***f) grassi da spalmare destinati al consumo umano; e***

***g) olio di oliva e olive da tavola;***

***h) carni suine;***

***i) carni caprine;***

***j) carni equine;***

***k) carni di coniglio.***

***2. Le definizioni, le designazioni o le denominazioni di vendita figuranti nell'allegato VII possono essere utilizzate***

*nell'Unione solo per la commercializzazione e la promozione di un prodotto conforme ai corrispondenti requisiti stabiliti in tale allegato. L'allegato VII può stabilire le condizioni alle quali tali designazioni o denominazioni di vendita devono essere protette, nella commercializzazione o promozione, da usurpazioni, utilizzi commerciali, imitazioni o evocazioni illecite.*

*3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227, riguardanti le modifiche, deroghe o esenzioni alle definizioni e alle denominazioni di vendita di cui all'allegato VI. Tali atti delegati sono strettamente limitati a comprovate necessità derivanti dall'evoluzione della domanda dei consumatori, dal progresso tecnico o da esigenze di innovazione.*

*4. Per garantire che gli operatori e gli Stati membri comprendano in modo chiaro e corretto le definizioni e le denominazioni di vendita di cui all'allegato VII, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 riguardo le relative modalità di interpretazione e applicazione.*

*5. Per tenere conto delle aspettative dei consumatori e dell'evoluzione del mercato dei prodotti lattiero-caseari, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 intesi a precisare i prodotti lattiero-caseari per i quali devono essere specificate le specie animali che sono all'origine del latte, quando esso non proviene dalla specie bovina, e a stabilire le pertinenti norme necessarie.*

*6. Le denominazioni di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) n. 1169/2011, attualmente utilizzate per le carni, i tagli di carne, le parti di carne, le preparazioni di carne e i prodotti a base di carne, non possono essere utilizzate per prodotti*

*diversi dalla carne o dai prodotti  
contenenti carne.*

*Per tenere conto delle aspettative dei  
consumatori e dell'evoluzione del mercato  
delle carni, se la natura esatta  
dell'alimento risulta chiaramente dal suo  
uso tradizionale a norma dell'articolo 3  
del regolamento (UE) n. 1151/2012 e/o se  
le denominazioni sono evidenti al  
consumatore medio per descrivere una  
qualità caratteristica dell'alimento, alla  
Commissione è conferito il potere di  
adottare atti delegati conformemente  
all'articolo 227 per integrare l'allegato  
VII con norme specifiche riguardanti le  
deroghe al primo comma per un elenco di  
definizioni, designazioni o denominazioni  
di vendita delle carni, dei tagli di carne,  
delle parti di carne, delle preparazioni di  
carne e dei prodotti a base di carne di cui  
al primo comma.*

*Nell'adottare tali atti delegati, la  
Commissione, a norma dell'articolo 17 del  
regolamento (UE) n. 1169/2011, distingue  
tra denominazioni legali e denominazioni  
usuali o descrittive a seconda che si tratti  
o meno di denominazioni alimentari che  
si riferiscono all'uso fatto di tali alimenti.*

*Per le deroghe relative ai prodotti proteici  
vegetali, la denominazione di vendita deve  
indicare chiaramente la dicitura "senza  
carne".*

Or. fr